



COMUNE DI MANZIANA  
Provincia di Roma

## Regolamento per l'utilizzo delle sale e degli spazi comunali

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 18 in data 10/04/2008

## PRINCIPI GENERALI

### **Articolo 1 – Oggetto**

Con il presente regolamento si definiscono direttive e linee orientative per l'utilizzo delle sale e degli spazi multiuso di proprietà comunale a disposizione dei cittadini del Comune di Manziana, e di altri eventuali richiedenti – sia come singoli che come gruppi o associazioni – per facilitarne il diritto a promuovere riunioni ed assemblee, ricreative e culturali, per l'esercizio e lo sviluppo della vita sociale, nel rispetto della libertà dei singoli e del pluralismo delle idee.

### **Articolo 2 - Individuazione degli spazi pubblici**

Le sale e gli spazi che possono essere potenzialmente utilizzabili, sono qui di seguito elencati:

- Aula Consiliare
- Locali ex Fondazione Vittori di piazza Firenze
- Biblioteca comunale
- Struttura Geodetica di via degli Scaloni
- Sala polivalente di via IV Novembre 6
- Sala Titina De Filippo
- Palestra Comunale
- Stadio Comunale
- Campo Quadroni
- Locali ex Mattatoio di via Mazzini
- Locali ex Mattatoio di via S.Marinella
- Galoppatoio Comunale
- Centro Servizi di via dei Platani
- Sala Cine-teatro

### **Articolo 3 – Uso delle strutture**

L'uso delle sale e degli spazi comunali implica, da parte del concessionario, una responsabilità sia per il corretto uso sia per la tutela del patrimonio pubblico. Pertanto all'atto di concessione dovrà essere individuato il responsabile del buon uso, che risponderà degli eventuali danni arrecati.

L'Amministrazione Comunale deve attivarsi per garantire la massima informazione sulla possibilità di utilizzo delle sale e degli spazi comunali anche tramite la pubblicazione sul sito internet.

L'utilizzo delle sale e degli spazi di cui sopra da parte di soggetti terzi, è subordinato alla priorità delle attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

Nei periodi di campagna elettorale e referendaria, valgono le norme della legge 10/12/1993 n. 515 agli artt. 19 e 20.

E' comunque, esclusa la possibilità di utilizzo della Sala consiliare per scopi commerciali, attività di propaganda politica dimostrazioni, vendite ecc.

Non saranno consentite attività a scopo di lucro che implicano il pagamento di tariffe, oboli o biglietti. Vengono fatte salve le iniziative promosse da associazioni sportive, morali, culturali, religiose, Onlus riconosciute, finalizzate al sostentamento ed alla promozione delle loro attività.

### **Articolo 4 – Modalità di concessione**

La fruizione delle sale e degli spazi comunali può avvenire in forma estemporanea e temporanea.

La forma temporanea comporta la concessione in uso continuativo per un periodo limitato nel tempo; la forma estemporanea comporta la concessione in uso di volta in volta per specifiche iniziative.

### **Articolo 5 – Domanda di concessione per attività estemporanea**

La domanda di utilizzo delle sale e degli spazi comunali, redatta su apposito modulo nel quale dovrà risultare l'uso per il quale viene fatta la richiesta, deve essere indirizzata al Sindaco almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'utilizzo, e presentata all'ufficio protocollo.

La concessione avviene a cura del Servizio Patrimonio sulla base dell'ordine di presentazione delle domande, fatta salva la priorità delle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale. Eventuali richieste presentate con un preavviso inferiore ai 15 (quindici) giorni previsti dovranno indicare le motivazioni di urgenza della richiesta.

Il richiedente, unitamente alla domanda, ha l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni causati dall'utilizzo della sala e/o dello spazio con la quale si obbliga al risarcimento dei medesimi.

#### **Articolo 6 – Rilascio della concessione**

Ricevuta l'informazione circa la disponibilità della sala e/o dello spazio richiesto e sulla tariffa di riferimento, il richiedente viene invitato a sottoscrivere la domanda con la dichiarazione di responsabilità ed a versare tramite versamento postale o bancario, il costo totale dovuto secondo le tariffe corrispondenti.

La dichiarazione di assunzione di responsabilità, la copia della ricevuta di versamento dell'importo dovuto, devono essere presentate al Servizio Patrimonio che provvederà, previa verifica della regolarità formale e sostanziale, ad emettere apposito provvedimento.

L'eventuale rinuncia all'utilizzo dei locali deve pervenire al Servizio Patrimonio almeno 5 (cinque) giorni antecedenti alla data della manifestazione; il rispetto di tale termine comporta la restituzione integrale di quanto versato.

L'infruttuosa decorrenza di tale termine comporta la restituzione esclusivamente del 50% della tariffa, fatti salvi i casi di forza maggiore ed il verificarsi di fatti imprevedibili ed eccezionali.

#### **Articolo 7 – Diniego, revoca e sospensione della concessione**

L'eventuale diniego della concessione delle sale e degli spazi comunali deve essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente a cura del Servizio Patrimonio entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare l'autorizzazione all'utilizzo della struttura, di sospenderla temporaneamente o di modificarne gli orari in essa stabiliti, quando ciò sia richiesto da motivi di pubblico interesse.

#### **Articolo 8 – Concessioni temporanee**

Le concessioni temporanee da non equipararsi alle locazioni, sono disciplinate da specifici o contratti che definiscono le rispettive obbligazioni e sanzioni, secondo i seguenti criteri generali :

- per le persone fisiche o giuridiche la tariffa, viene riferita ai valori correnti di mercato, con incrementi definiti dalla normativa vigente in materia, oltre alle spese di gestione;
- per le Associazioni sindacali, per le Cooperative sociali regolarmente iscritte, per le Associazioni ricreative, sportive, politiche, culturali, o di aggregazione sociale e religiosa, la relativa tassa viene stabilita dalla Giunta Comunale, con incrementi definiti dalla normativa vigente, e partecipazione al pagamento delle spese di gestione;
- per i soggetti pubblici o privati, non assimilabili a quelli ascrivibili all'Albo delle Associazioni, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale e che l'Amministrazione ritiene di volta in volta strumentali alla propria attività istituzionale o comunque meritevoli di considerazione, la tariffa viene stabilita dalla Giunta Comunale, con incrementi definiti dalla normativa vigente e la partecipazione al pagamento delle spese di gestione;
- alle aggregazioni, gruppi e associazioni, cui l'Amministrazione con proprio specifico e motivato atto, riconosce particolare rilevanza nella Comunità locale, le sale e/o lo spazio vengono date con partecipazione al pagamento delle spese di gestione;
- il rapporto contrattuale rimane comunque indipendente da eventuali contributi concessi dall'Amministrazione Comunale;
- il soggetto beneficiario, al momento della firma del contratto, è tenuto a depositare la cauzione che verrà restituita alla scadenza del rapporto previa attestazione di assenza di danni da parte del Servizio Patrimonio. Qualora fossero stati riscontrati danni il Comune tratterà le somme necessarie al ripristino dei locali dalla cauzione versata; se le spese di ripristino risultassero superiori al valore della cauzione, l'Amministrazione Comunale si rivarrà sul richiedente.

#### **Articolo 9 – Tariffe**

Le tariffe per la concessione delle sale e/o degli spazi comunali, aggiornate e rese pubbliche, sono precisate nella scheda allegata al presente regolamento, e possono essere aggiornate dalla Giunta Comunale.

Viene esonerato dal pagamento delle tariffe il soggetto che riceve dal Comune il patrocinio per la manifestazione di particolare interesse socio/culturale o di rilevante interesse per la cittadinanza; resta comunque inteso che per ottenere l'esonero dal pagamento della tariffa occorre rivolgere istanza al Sindaco, il quale incaricherà il Servizio Patrimonio per emettere il relativo atto amministrativo, fatta salva l'ipotesi di diniego.

Sono esclusi dal pagamento i componenti del consiglio comunale promotori di iniziative collegabili al loro ruolo istituzionale.

#### **Articolo 10 – Spese di servizio**

Nel caso in cui la concessione degli spazi implichi la presenza di personale comunale al di fuori dell'orario di servizio il costo dell'addetto viene calcolato e determinato nel provvedimento della Giunta Comunale. Il pagamento delle spese di servizio sarà effettuato unitamente alla tariffa di concessione degli spazi. La concessione prescriverà espressamente gli oneri a carico del responsabile organizzativo che dovrà garantire adeguate misure di sicurezza, il corretto utilizzo delle attrezzature ed il buon andamento delle attività.

#### **Articolo 11 – Modalità di utilizzo**

Qualunque intervento di modifica e/o integrazione delle attrezzature eventualmente esistenti nelle sale e negli spazi comunali, variazioni nell'impiantistica generale, deve essere preventivamente autorizzato sulla scorta di adeguata e motivata documentazione, a firma di un tecnico abilitato in caso di norme vigenti che lo richiedano. La richiesta di agibilità ed oneri conseguenti e dipendenti dalla predette modifiche sono totalmente a carico del richiedente la concessione. Sono altresì a carico del richiedente tutte le spese di pulizia e riassetto della sistemazione delle sale e degli spazi comunali. E' assolutamente vietato mettere chiodi o staffe sia nei muri che nelle parti lignee, applicare manifesti, cartelloni o altro materiale informativo al di fuori degli spazi all'uopo preposti. E' inoltre vietato ingombrare con espositori o strutture, anche facilmente rimovibili, i vani di accesso ed i vani delle uscite di sicurezza delle e degli spazi comunali.

E' assolutamente vietato fumare all'interno delle sale e degli spazi chiusi; in caso di comprovata inosservanza del divieto di fumare, verrà esclusa per il concessionario la possibilità di un successivo utilizzo dei locali stessi.

L'eventuale materiale depositato anche impianti ed attrezzature, deve essere ritirato entro le 24 ore successive alla data di svolgimento della manifestazione, in caso contrario dovrà essere corrisposta al Comune la somma corrispondente ad una intera giornata di utilizzo dei locali; non provvedendo a tale adempimento l'Amministrazione comunale si ritiene autorizzata allo sgombero del materiale depositato addebitando al concessionario le spese conseguenti.

E' fatto divieto assoluto manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti delle luci di emergenza e per la rilevazione di incendi.

E' pure vietato manomettere gli impianti elettrici o effettuare allacci volanti se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Per le sale e gli spazi sprovvisti di custode il concessionario dovrà ritirare le chiavi di accesso dal responsabile del Servizio Patrimonio, firmando un apposito modulo di consegna; le chiavi devono essere restituite tassativamente entro il giorno successivo all'utilizzo.

Le attrezzature necessarie alla realizzazione delle manifestazioni musicali e di spettacolo devono essere conformi alla normativa vigente in materia di pubblici spettacoli.

Le manifestazioni musicali e di spettacolo devono attenersi alle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza e di impatto acustico, nonché al vigente Regolamento di Polizia Municipale.

#### **Articolo 12 – Responsabilità**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali inadempimenti al presente regolamento da parte dei concessionari delle sale e degli spazi comunali.

L'Amministrazione Comunale non risponderà in quanto sollevata dal concessionario, di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà del richiedente l'uso delle sale e degli spazi comunali, nonché di eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone, e/o danni alle cose, per fatti conseguenti alla realizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni.

Il concessionario dovrà risarcire all'Amministrazione Comunale eventuali danni arrecati alle sale ed agli spazi comunali durante il loro utilizzo. L'ammontare del risarcimento verrà determinato a seguito di perizia effettuata dall'Ufficio tecnico comunale, ferma restando l'applicazione della normativa vigente per le violazioni alle disposizioni contemplate nei Regolamenti comunali.

#### **Articolo 13 – eventuali cauzioni**

Per il rilascio della concessione può essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale, che varia per la diversa tipologia della sala e dello spazio pubblico in uso, e che verrà restituito dal responsabile del Servizio Patrimonio al momento della verifica della completa osservanza delle norme del presente regolamento.

#### **Articolo 14 – Obblighi per il concessionario**

A tutti coloro che verrà data la possibilità di utilizzare le sale e gli spazi comunali è fatto obbligo di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle norme del presente regolamento; eventuali contravventori saranno

allontanati da detti locali, ed in caso di fatti gravi, potranno essere sospesi, a tempo determinato e/o indeterminato, dal frequentare gli edifici comunali.

#### **Articolo 15 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione della delibera di adozione del Consiglio Comunale.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni emanate in materia dal Comune di Manziana.

Rimangono comunque salvi fino alla naturale scadenza o revoca, le obbligazioni in essere.

#### **Articolo 16 - Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni dettate dal Codice Civile.

#### **Articolo 17 – Norma transitoria**

In sede di prima attuazione, dall'entrata in vigore del presente Regolamento e fino al 31 dicembre 2008, le Tariffe per l'uso delle sale e degli spazi comunali sono determinate nella misura prevista dalla allegata tabella

TABELLA DELLE TARIFFE PER L'USO DELLE SALE E DEGLI SPAZI COMUNALI

<b>Locale</b>	<b>Evento senza fine di lucro</b>	<b>Evento con il patrocinio del Comune</b>	<b>Cauzione</b>
Aula Consiliare	gratuito	gratuito	€ 200,00
Sale ex Fondazione Vittori di piazza	Euro 50,00	gratuito	€ 200,00

Firenze			
Biblioteca Comunale	Euro 50,00	gratuito	€ 200,00
Sala polivalente IV Novembre	Euro 30,00	gratuito	€ 200,00
Struttura Geodetica v. Scaloni (priorità associazioni sportive locali)	Euro 100,00	Euro 50,00	€ 200,00
Stadio Comunale (priorità associazioni sportive locali)	Euro 200,00 (diurno)	Euro 100,00 (diurno)	€ 200,00
Campo sportivo Quadroni (priorità associazioni sportive locali)	Euro 100,00 (diurno)	Euro 50,00 (diurno)	€ 200,00
Sala Titina De Filippo	Previo nulla osta Ist. comprensivo	gratuito	€ 200,00
Palestra Comunale	Come sopra	gratuito	€ 200,00
Sala Cine-teatro	Legato alle prescrizioni di eventuale contratto	Vedi contratto	€ 200,00
Ex Mattatoio Via Mazzini	Euro 50,00	gratuito	€ 200,00
Ex Mattatoio Via S.Marinella	Legato alle prescrizioni di eventuali contratti	gratuito	€ 200,00
Galoppatoio Comunale	Come sopra	Vedi contratto	€ 200,00
Centro Servizi Via dei Platani	Solo convenzioni	Solo convenzioni	€ 200,00

Le tariffe, salvo diversa indicazione, sono giornaliere.

Le tariffe si intendono applicate per intero anche per frazione di giorno.

Le tariffe si intendono applicate per intero anche per uso parziale dei locali.

#### LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli

eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività

produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di

ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.

Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

**Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione". (Ordinanza n. 3606), stabilisce

all'articolo 1 punto 7 che "...I soggetti attuatori (Prefetti delle province interessate), entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni."

Richiamata la nota del Presidente della Regione Lazio dell'11 settembre 2007 ;

**Considerato** che a norma di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n° 353/2000 i Comuni

possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che redige annualmente un elenco delle aree – boscate e non – percorse dal fuoco nell'anno precedente , quale indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed all'applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla legge n° 353/2000 ;

Di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione;
- b) ricorso al Tribunale Regionale di giustizia amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 lett. b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



